

**IL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI IN PROSPETTIVA
COMPARATISTICA: LA DISCIPLINA ITALIANA (ARTT. 2635 E 2635-BIS C.C.) A
CONFRONTO CON QUELLA INGLESE (SECS. 1 SS. *BRIBERY ACT* 2010), E
SPAGNOLA (ARTT. 286-BIS / 286-QUATER CODIGO PENAL) – Parte II**

O delito de corrupção entre agentes privados em perspectiva comparada: a disciplina italiana (artt. 2635 e 2635-bis c.c.) confrontada com a inglesa (secs. 1 ss. Bribery Act 2010) e espanhola (artt. 286-bis / 286-quater codigo penal) – Parte II

The offense of corruption among private agents in a comparative perspective: the Italian discipline (article 2635 and 2635-bis cc) compared with the English (§ 1 ss Bribery Act 2010) and Spanish ones (art 286-bis / 286-quater criminal code) – Part II

Recebido em:	07/10/2018
Aprovado em:	30/12/2018

Francesco Macri*

RIASSUNTO: La tematica del contrasto penale al fenomeno della corruzione tra privati è ormai da anni al centro del dibattito penalistico italiano, sebbene la fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c. sia stata sostanzialmente ignorata nella prassi. Dopo aver, nella parte I, esaminato sinteticamente il quadro normativo internazionale e analizzato i principali punti nodali della fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c., si procederà ad un approfondimento comparatistico concernente gli ordinamenti inglese e spagnolo, onde pervenire a possibili indicazioni *de iure condendo* sull'assetto da dare alla normativa penale italiana in materia di corruzione tra privati.

PALORE CHIAVE: corruzione; istigazione alla corruzione; diritto penale societario; convenzione di Strasburgo del 1999.

RESUMO: O tema do combate penal ao fenômeno da corrupção entre agentes privados está já há anos no centro do debate penal italiano, ainda que o tipo penal do artigo 2635 do código civil tenha sido substancialmente ignorado pelos operadores do direito. Uma vez, na parte I, examinado sinteticamente o quadro normativo internacional e analisado os principais pontos nodais do tipo penal do artigo 2635 do código civil, proceder-se-á a um aprofundamento comparativo com relação aos ordenamentos jurídico-penais inglês e espanhol, de onde chegar a possíveis indicações *de iure condendo* sobre a organização a dar à normativa penal italiana em matéria de corrupção entre agentes privados.

PALAVRAS-CHAVE: corrupção; instigação à corrupção; direito penal corporativo; Convenção de Estrasburgo de 1999.

* Profesor honorario en el nivel de Excelencia Academica presso la Facoltà di Diritto della Università San Carlos de Guatemala. Professore a contratto di diritto penale del corso di Scienze della Sicurezza presso la Scuola Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Firenze. Assegnista di ricerca in diritto penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.

ABSTRACT: The struggle against the phenomenon of corruption among private agents has been at the center of the Italian criminal debate for years, even though the legal definition (*fattispecie criminosa*) of article 2635 of the civil code has been substantially ignored by law operators. Once, in part I, the international normative framework has been examined and the main points of the legal definition (*fattispecie criminosa*) of article 2635 of the civil code have been analyzed, we will proceed to a comparative study of the English and Spanish legal systems, from where possible indications on how to organize the Italian criminal law in the matter of corruption between private agents can be drawn.

KEYWORDS: corruption; instigation to corruption; corporate criminal law; Strasbourg Convention of 1999.

INDICE: Introduzione. 1. Il Bribery Act (BA) inglese del 2010. 1.1. Quadro generale delle principali previsioni del BA 2010. 1.2. L'equiparazione della corruzione pubblica e di quella privata. 1.3. Le scelte di tipizzazione relative alle *offences* concernenti le condotte di corruzione attiva e di corruzione passiva (secs. 1-6). 1.4. Le sanzioni applicabili alle persone fisiche, e le linee guida in materia di commisurazione della pena ("*sentencing guidelines*") in vigore dal 1° ottobre 2014. 1.5. La *offence* di cui alla sec. 7: "*Failure of Commercial Organisations to Prevent Bribery*", e le sanzioni previste per le persone giuridiche. 1.6. Considerazioni conclusive sulle opzioni di incriminazione adottate nel BA 2010. 1.7. L'implementazione giurisprudenziale del BA negli anni 2011-2018, e l'impatto dell'istituto del "Rinvio concordato dell'esercizio dell'azione penale" ("*Deferred Prosecution Agreement*", introdotto nel 2014). **6. La Corrupción en los negocios di cui agli artt. 286-bis / 286-quater del código penal spagnolo.** 6.1. La disciplina originaria del 2010. 5.2. Le modifiche introdotte con la riforma del 2015. 6.3. La normativa vigente: il novero dei soggetti attivi contemplati, e l'esclusione degli enti non commerciali. 6.4. Segue: la condotta tipica tra tutela della concorrenza e "modello lealístico". 6.5. Le sanzioni previste per persone fisiche e giuridiche, ed i fattori di aggravamento e attenuazione della pena contemplati dagli artt. 286-bis, comma 3°, e 286-quater c.p.e. **Conclusioni; Bibliografia.**

INTRODUZIONE

Nella parte I, abbiamo esaminato sinteticamente il quadro normativo internazionale relativo al contrasto penale della corruzione tra privati, e analizzato i principali punti nodali della fattispecie criminosa di cui all'art. 2635 c.c.. Alla luce di quanto visto, si ritiene di sommo interesse procedere ad un'analisi comparatistica della normativa penale al riguardo di due centrali ordinamenti europei (Spagna e Inghilterra), al fine di verificare se le medesime criticità appena rimarcate siano riscontrabili anche oltre confine, e vagliare le soluzioni – più o meno analoghe – all'uopo adottate. A tale studio comparatistico si procederà in questa parte II.

1. LA DISCIPLINA INGLESE DEL BRIBERY ACT (BA) 2010.

Ai fini dell'approfondimento del tema del contrasto penale alla corruzione tra privati è senz'altro interessante, a livello comparatistico, procedere innanzitutto all'approfondimento dei profili concernenti la disciplina vigente nel Regno Unito, quale risultante dall'entrata in vigore – nel luglio 2011 – del *Bribery Act* 2010 (d'ora in avanti sovente abbreviato in “BA”)¹: l'interesse per l'ordinamento britannico, tra le molteplici ragioni, scaturisce *in primis* dalla particolare attenzione da esso sempre riservata al contrasto della criminalità d'impresa e nell'impresa (si consideri ad esempio il fatto che in tale sistema la responsabilità penale delle persone giuridiche fu introdotta decenni prima che negli ordinamenti di *Civil Law*)², e soprattutto dall'equiparazione normativa tra le ipotesi di corruzione nel settore pubblico, e quelle di corruzione nel settore privato³.

1.1. Quadro generale delle principali previsioni del BA 2010.

Il *Bribery Act* 2010 è uno *Statute* abbastanza 'snello', composto da venti *sections* (cui si aggiungono due *schedules*), tra le quali rilevano soprattutto – ai fini del presente scritto - le prime nove, ripartite tra “*General bribery offences*” (secs. 1-5), “*Bribery of foreign public officials*” (sec. 6), e “*Failure of Commercial Organisations to Prevent Bribery*” (secs. 7-9)⁴.

¹ Nell'ampia letteratura in argomento, v., *ex multis*, per quella in lingua italiana R. GUAINERI, *La nuova legge inglese anticorruzione (Bribery Act 2010)*, in *Dir. pen. cont.* (quotidiano giuridico online), 15 aprile 2011, p. 1 ss.; E. LA ROSA, *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*, cit., p. 76 ss.; M. LAVACCHINI, *La lotta alla corruzione nel sistema penale inglese*, in *Dir. pen. cont.* (quotidiano giuridico online), 10 ottobre 2014, p. 1 ss.; V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 407 ss.; per quella in lingua inglese v. B.W. BEAN / E. MACGUIDWIN, *Unscrewing the Inscrutable: The UK Bribery Act 2010*, in *Indiana Intern. & Comp. Law Rev.*, 2012, p. 63 ss.; G. BELCH, *An Analysis of the Efficacy of The Bribery Act 2010*, in *Aberdeen Student Law Review*, 2014, p. 134 ss.; M. RAPHAEL, *Bribery: Law and Practice*, Oxford, 2016; B. SULLIVAN, *Reformulating bribery: a legal critique of the Bribery Act 2010*, in AA.VV. (edited by J. Horder e P. Aldridge), *Modern Bribery Law. Comparative perspectives*, Cambridge, 2013, p. 13 ss.; G. SULLIVAN, *The Bribery Act 2010: (1) An Overview*, in *Crim. Law Rev.*, 2/2011, p. 87 ss.; P. YEOH, *The UK Bribery Act 2010: contents and implications*, in *Journal of Financial Crime*, 1/2012, p. 37 ss. Assume altresì particolare interesse, pur se di quasi un decennio antecedente all'entrata in vigore del BA 2010, R. SULLIVAN, *La risposta legislativa alla corruzione in Inghilterra*, in AA.VV. (a cura di R. Acquaroli e L. Foffani), *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, cit., p. 157 ss. (traduzione in italiano a cura di C. Bardelli).

² Per approfondimenti sull'ordinamento penale inglese in generale v., tra i testi italiani più aggiornati, F. PALAZZO / M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, 3a ed., Torino, 2013, p. 210 ss.

³ Se si è interessati al tema della repressione penale della corruzione privata in altri importanti ordinamenti europei (diversi da quello spagnolo, di cui si tratterà nel prosieguo del presente scritto), v. - in lingua italiana - E. LA ROSA, *La repressione penale della "corruzione privata"*, cit., p. 20 ss., il quale analizza – nell'ordine – gli ordinamenti austriaco (p. 20 ss.), francese e olandese (p. 28 ss.), svedese (p. 38 s.s.), ed infine tedesco (p. 42 ss.). V. altresì, seppure aggiornati al 2003, i seguenti contributi, tutti inseriti in AA.VV. (a cura di R. Acquaroli e L. Foffani), *La corruzione tra privati. Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, cit.: M.P. LUCAS DE LEYSSAC, *Il delitto di corruzione dei dipendenti in Francia (p. 101 ss.)*; P. TAK, *Il reato di corruzione privata in Olanda (p. 143 ss.)*; J. VOGEL, *La tutela penale contro la corruzione nel settore privato: l'esperienza tedesca (p. 43 ss.)*.

⁴ Il testo completo dell'atto normativo è reperibile sul sito istituzionale <https://www.legislation.gov.uk>.

Più nel dettaglio, le *offences* previste per le persone fisiche – le quali non sono ripartite, come già in buona sostanza avveniva in precedenza, tra reati di corruzione pubblica e corruzione privata (opzione legislativa le cui motivazioni verranno a breve approfondite) - sono:

- A) Reati di corruzione attiva (“*Offences of bribing another person*”, sec. 1).
- B) Reati di corruzione passiva (“*Offences relating to being bribed*”, sec. 2).
- C) Reati concernenti la corruzione di funzionari pubblici stranieri (“*Bribery of foreign public officials*”, sec. 6).

Per quanto riguarda invece le sole persone giuridiche, è stata altresì introdotta la *offence* di “*Failure of commercial organisations to prevent bribery*” (sec. 7).

Un profilo generale di particolare rilevanza riguardante le disposizioni del BA 2010, che nei successivi paragrafi verranno più nel dettaglio analizzate, è la disciplina dell'applicazione territoriale delle medesime, dettata dalla sec. 12. Suddetta previsione è finalizzata a garantire estesa applicazione alla normativa anticorruzione britannica, e soprattutto ad evitare – come di frequente si verificava in precedenza – la sostanziale impunità delle condotte corruttive 'internazionali' commesse da persone fisiche e giuridiche britanniche in paesi in via di sviluppo, causa assenza di adeguate normative ed apparati repressivi in questi ultimi⁵.

1.2. L'equiparazione della corruzione pubblica e di quella privata.

La scelta di fondo che caratterizza il BA 2010, e che senz'altro rappresenta l'elemento maggiormente al centro dell'attenzione dei commentatori provenienti dai paesi dell'Europa continentale, è l'adozione di un modello unitario di contrasto / repressione penale del fenomeno corruttivo, in seno al quale non viene fatta alcuna distinzione tra le condotte coinvolgenti funzionalmente soggetti appartenenti al settore pubblico, e quelle poste in essere tra privati.

Una siffatta opzione legislativa, peraltro, apparentemente non rappresenta – come si è visto nelle scorse pagine – un'accentuata discontinuità con la disciplina previgente, nella quale non vi erano rilevanti differenze nella descrizione delle condotte di corruzione pubblica e privata, e nelle sanzioni ad esse applicabili⁶. Non va però obliterata l'importante innovazione costituita dall'unificazione del regime probatorio tra i casi di corruzione privata e quelli di corruzione pubblica: in precedenza difatti, nell'ipotesi di coinvolgimento di pubblici funzionari, si applicava, ai sensi del *Prevention of Corruption Act* 1916, una “presunzione di corruzione”, per cui “qualunque compenso o promessa, offerti o accettati da una persona impiegata in un ente pubblico, volta ad esempio ad ottenere un contratto” si presumeva costituissero *bribery*, con

⁵ V. al riguardo J.A. LORDI, *The U.K. Bribery Act: Endless Jurisdictional Liability on Corporate Violators*, in *Case W. Res. Journal of Intern. Law*, 2011, p. 955 ss.

⁶ Cfr. R. SULLIVAN, *La risposta legislativa alla corruzione in Inghilterra*, cit., p. 160 ss.

sensibile aggravio per la difesa dell'accusato, la quale era gravata dall'onere di provare il contrario. Il differente regime probatorio appena descritto, unito al tradizionale principio di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale vigente nel Regno Unito, orientava dunque naturalmente, nella prassi applicativa, ad una netta prevalenza della repressione delle condotte di corruzione nel settore pubblico.

Alla base dell'opzione a favore di un'equiparazione totale – almeno a livello normativo – tra corruzione pubblica e privata, adottata dal legislatore britannico, risiedono comunque ragioni innanzitutto pragmatiche, ampiamente discusse nel corso del lungo *iter* legislativo del BA 2010. La questione fu trattata infatti approfonditamente sia dall'*Home Office*, con il *Consultation Paper* del 2005; che soprattutto dalla *Law Commission*⁷, con il *Consultation Paper* n. 185 del 2007⁸. Nella relazione del 2007, la *Law Commission* menziona proprio la consultazione svolta dall'*Home Office* sull'opportunità di introdurre una disciplina penale differenziata tra le due tipologie di corruzione in questione, in esito alla quale la maggioranza degli addetti ai lavori si espresse in senso contrario a tale separazione⁹. Sempre nel medesimo testo, la *Law Commission* procede quindi ad affrontare le principali argomentazioni a favore o contro l'adozione di un modello unitario, riconoscendo da un lato che senz'altro ai pubblici funzionari andrebbero richiesti, rispetto a quelli del settore privato, “*higher standards of conduct*” nel momento in cui vengono offerti loro regali o altre utilità connessi all'esercizio delle proprie funzioni, ma dall'altro evidenziando le rilevanti criticità di distinguere in modo chiaro le funzioni inerenti al settore pubblico da quelle concernenti il settore privato, alla luce delle numerose funzioni pubbliche affidate ad enti privati nel Regno Unito, e delle numerose *joint ventures* tra enti pubblici ed aziende privati operanti sul mercato britannico¹⁰. La conclusione, poi trasposta nelle previsioni del BA 2010, è dunque quella di optare senza indugi per il modello unitario, raccomandando l'eventuale rafforzamento delle sanzioni disciplinari al fine di conseguire una maggiore responsabilizzazione dei funzionari pubblici in materia di rispetto degli *standards* di “lealtà” inerenti la ricezione di donativi nel corso dello svolgimento della propria attività¹¹.

Se pertanto il BA 2010 ha optato in modo chiaro per la tipizzazione di fattispecie criminose “generalì” (e cioè quelle di corruzione attiva e passiva rispettivamente previste dalle secs. 1 o

⁷ HOME OFFICE, *Bribery: Reform of the Prevention of Corruption Acts and SFO powers in Cases of Bribery of Foreign Officials: a Consultation Paper*, 2005 (dicembre).

⁸ LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 185: Reforming Bribery*, 2007 (ottobre), consultabile online sul sito istituzionale <http://www.lawcom.gov.uk>.

⁹ LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 185: Reforming Bribery*, cit., punto 1.12, p. 4.

¹⁰ LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 185: Reforming Bribery*, cit., punti 1.13 e 1.14, p. 4 ss.

¹¹ LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 185: Reforming Bribery*, cit., punti 1.15 e 1.16, p. 5. V. altresì in argomento M. LAVACCHINI, *La lotta alla corruzione nel sistema penale inglese*, cit., p. 9.

2) nelle quali non si distingue tra funzionari pubblici e privati, vanno ad ogni modo segnalati due 'temperamenti' del regime unitario di disciplina, e cioè:

1) È prevista, come già accennato, una *offence* di “Corruzione di funzionari pubblici stranieri” (“*Bribery of foreign public officials*”), la quale con tutta evidenza fa espresso riferimento al settore pubblico, escludendo quello privato.

2) Le *sentencing guidelines*, cioè le linee guida emanate dal *Sentencing Council* al fine di orientare le corti nella fase di commisurazione della pena¹², emanate in materia di corruzione, e vigenti dal 1° ottobre 2014¹³, considerano fattori sintomatici di “alta colpevolezza” (“*high culpability*”), e dunque tali da orientare ad una pena maggiormente severa (sempre, però, entro il limite edittale massimo di dieci anni di detenzione), sia la “intesa corruzione (diretta o indiretta) di un *senior official* esercitante una funzione pubblica”, che la “intesa corruzione (diretta o indiretta) di un *law enforcement officer*”.

1.3. Le scelte di tipizzazione relative alle *offences* concernenti le condotte di corruzione attiva e di corruzione passiva (secs. 1-6).

Come già visto in precedenza, il *Bribery Act* 2010 tipizza in due distinte previsioni le ipotesi criminose “generali” concernenti la corruzione attiva (sec. 1) e la corruzione passiva (sec. 2), in questo seguendo un ordine opposto a quello dell'art. 2635 c.c. italiano, che nell'elencare le condotte inizia con la descrizione (comma 1°) di quelle dell'intraneo. La tecnica di descrizione delle condotte criminose è, come tipico dell'ordinamento britannico, di tipo “casistico”¹⁴, sebbene – in comparazione con la maggioranza delle *offences* incriminate altri *statutes* – mostri un maggiore avvicinamento al nostro modello continentale di tipizzazione “sintetica”.

Corruzione attiva. Principiando dunque dalla *offence* relativa alla corruzione attiva (“*Bribing another person*”), la stessa, ai sensi della sec. 1 del BA 2010, contempla due distinte varianti,

¹² Le c.d. '*sentencing guidelines*' sono delle tabelle legislative (o sub-legislative) recanti dei 'sub-compassi edittali', di natura cogente, per varie sotto-fattispecie (es.: condotta corruttiva di lunga / breve durata, motivata da un arricchimento ingente / non motivata da arricchimento personale ecc.), tabelle dirette ad 'imbrigliare' la discrezionalità giudiziaria, ed in tal modo garantire quella che – utilizzando categorie ermeneutiche dell'Europa continentale – potremmo definire “legalità sanzionatoria”, e che nel Regno Unito viene denominata innanzitutto “*consistency in sentencing*”, senza però nel contempo intaccare l'indipendenza degli organi giudicanti. L'organo cui è affidata, a partire dal *Coroners and Justice Act* 2009, la competenza ad elaborare tali linee guida in materia di commisurazione della pena è il *Sentencing Council*, organo composto da 8 membri togati, e da 6 membri non togati, il cui procedimento di nomina prevede un importante ruolo svolto dal governo, ma altresì una necessaria cooperazione con la Magistratura. Per approfondimento sul tema v., *ex plurimis*, AA.VV. (a cura di A. Ashworth and J.V. Roberts), *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, Oxford, 2013; J.V. ROBERTS, *Exploring Sentencing Practice in England and Wales*, Houndsmills, 2015.

¹³ SENTENCING COUNCIL, *Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guidelines*, 2014, p. 41 ss., consultabile online sul sito istituzionale del *Sentencing Council* www.sentencingcouncil.org.uk.

¹⁴ Ciò è reso evidente anche dalla stessa formulazione: “(1) Una persona (“P”) commette un reato qualora si verifichi almeno uno dei seguenti due casi: (2)... (3)....”.

di cui la prima (subsec. 2) richiede:

I) una condotta consistente nell'offrire, promettere o dare un vantaggio finanziario, o di altro tipo, ad un'altra persona;

II) l'essere tale vantaggio finalizzato, da parte dell'agente, ad indurre il destinatario del medesimo ad esercitare in maniera impropria (*"perform improperly"*) una rilevante funzione o attività; oppure a ricompensare l'altra persona per l'esercizio improprio di una tale funzione o attività.

Per la seconda variante (subsec. 3), per converso, occorrono:

I) una condotta consistente nell'offrire, promettere o dare un vantaggio finanziario, o di altro tipo, ad un'altra persona;

II) la consapevolezza (*"knows or believes"*) da parte dell'agente, cioè del corruttore, che l'accettazione di un siffatto vantaggio configuri *in re ipsa*, e dunque in quanto tale, un improprio esercizio di una rilevante funzione o attività.

Corruzione passiva. La sec. 2, deputata all'incriminazione delle condotte di corruzione passiva (*"being bribed"*), prevede ben quattro distinte ipotesi, di cui la prima (subsec. 2) richiede:

I) una condotta consistente nel richiedere, aderire alla ricezione o accettare un vantaggio finanziario, o di altro tipo;

II) l'intendere che, in conseguenza del vantaggio di cui sopra, una rilevante funzione o attività verrà esercitata in modo improprio, da parte del soggetto corrotto o ad opera di altra persona.

La seconda variante (subsec. 3) è poi integrata in presenza di una condotta consistente nel richiedere, aderire alla ricezione o accettare un vantaggio finanziario, la quale *in re ipsa*, e dunque in quanto tale, configuri un improprio esercizio di una rilevante funzione o attività.

La terza ipotesi (subsec. 4) prevede, invece, che l'intraneo richieda, aderisca alla ricezione o accetti un vantaggio finanziario o di altro tipo quale ricompensa per l'improprio esercizio – anche da parte di terza persona – di una rilevante funzione o attività.

L'ultimo caso (subsec. 5), infine, richiede che una funzione rilevante venga esercitata impropriamente dall'intraneo - o da altra persona su richiesta, consenso, o acquiescenza di quest'ultimo - in anticipazione o in conseguenza di una richiesta, adesione alla ricezione o accettazione di un vantaggio finanziario o di altro tipo.

Gli elementi cardine delle *offences* di corruzione attiva e passiva, e le norme definitorie dei suddetti (secs. 3-5). Le due principali fattispecie criminose, di portata generale, del BA 2010 sono entrambe incardinate su due fondamentali presupposti: il primo è che la condotta corruttiva debba essere correlata con l'esercizio di attività o funzioni rilevanti da parte

dell'intraneo, mentre il secondo è dato dal legame tra la proposta/offerta/sollecitazione corruttiva con un'impropria estrinsecazione di tali attività o funzioni. Come è stato correttamente rilevato, la centralità di siffatti elementi dimostra che, in discontinuità con il quadro normativo precedente, con il *Bribery Act* il legislatore britannico del 2010 abbia inteso conferire un ruolo centrale ai doveri dell'intraneo anziché alla qualifica formale dello stesso¹⁵. La determinazione del concreto significato – ed estensione applicativa - dei fondamentali concetti *de quibus* non è comunque totalmente rimessa all'opera esegetica della giurisprudenza, essendo state inserite all'uopo tre norme definitorie (*secs.* 3, 4 e 5) nel BA 2010.

A. La funzione o attività rilevante. La prima previsione (sec. 3 - "*Function or activity to which bribe relates*") riguarda il concetto di "funzione o attività rilevante", e fornisce una definizione molto articolata del medesimo. La funzione o attività, per essere qualificata come "rilevante", deve essere caratterizzata dai seguenti due requisiti, dei quali il primo (subsec. 2), impone che si tratti – in alternativa – di a) una funzione pubblica¹⁶; b) un'attività commerciale ("*connected with a business*"); c) di un'attività realizzata nel quadro di un rapporto di lavoro; o d) di un'attività esercitata nell'ambito di un ente. La funzione o attività rientrante in una delle quattro categorie appena menzionate, in aggiunta, dovrà essere connotata da almeno una delle seguenti tre caratteristiche: I) che vi sia l'aspettativa che l'agente la eserciti in buona fede ("*expected to perform it in good faith*")¹⁷; II) che vi sia l'aspettativa che l'agente la eserciti imparzialmente¹⁸; III) che l'agente, in conseguenza dell'esercizio della medesima, sia in una

¹⁵ In tal senso M. LAVACCHINI, *La lotta alla corruzione nel sistema penale inglese*, cit., p. 15.

¹⁶ Come rilevato, tra gli altri, da M. RAPHAEL, *Bribery: Law and Practice*, cit., p. 45, il BA 2010 non fornisce alcuna indicazione su cosa debba intendersi in concreto per "natura pubblica", e probabilmente ciò è dovuto altresì dall'intento di sfumare, nel quadro del modello unitario di contrasto penale alla corruzione prescelto, ogni netta differenziazione tra attività inerenti al settore pubblico ed attività attinenti a quello privato.

¹⁷ Per maggiori approfondimenti sul punto, ad ogni modo, si rimanda alla sezione pertinente del *report* finale della *Law Commission*, sulle cui conclusioni si sono poi fondate gran parte delle opzioni di tipizzazione adottate dal legislatore d'oltremarica nel BA 2010: LAW COMMISSION, *Reforming Bribery* (LAW COM No 313), 19 novembre 2008, p. 41 ss., consultabile online sul sito istituzionale <https://www.lawcom.gov.uk>. Per quanto riguarda specificamente la buona fede, viene rilevato nel *report de quo* (p. 42), come vi possano essere dei casi, seppure estremamente limitati, nei quali condotte corruttive meritevoli di sanzione penale, siano realizzate da soggetti privi di una *position of trust*, e nei cui confronti non sussistano aspettative di imparzialità: in talune di suddette ipotesi, peraltro, è invece proprio l'aspettativa di buona fede ad essere violata, e ad assumere cruciale rilevanza onde evitare perniciose lacune della punibilità. Uno degli esempi riportati all'uopo dalla *Law Commission* (3L) è il seguente: R (*recipient*, in sostanza il corrotto) è l'ex docente/tutore di P (*provider*, in sostanza il corruttore), ed è oramai pensionato. P non è mai stato uno studente brillante, ma necessita di una referenza positiva di R da inserire nel CV per avere possibilità di conseguire un lucrativo posto di lavoro. P promette ad R un'ingente somma di denaro in cambio della redazione di siffatta referenza. R accetta la proposta.

¹⁸ In LAW COMMISSION, *Reforming Bribery* (LAW COM No 313), cit., p. 46, si osserva come – nel contesto della corruzione – l'esigenza di imparzialità sia comunemente associata al dovere del giudice di decidere il caso concreto unicamente sulla base della risultanze probatorie acquisite nel processo, ma che – al contrario – ai fini dell'emanazione di una funzionale normativa penale in materia, occorra considerare la rilevanza dell'aspettativa di imparzialità anche in numerosi altri ambiti delle attività / funzioni pubbliche e

position of trust, e dunque vi sia un'aspettativa di fiducia nel medesimo riposta.

B. L'improprietà dell'esercizio di una funzione o attività rilevante. Una volta determinato, dalla sec. 3, il novero delle attività o funzioni rilevanti, la sec. 4 (“*Improper performance to which bribe relates*”) procede alla definizione di ciò che debba intendersi per “esercizio improprio” di una funzione o attività, requisito parimenti essenziale ai fini dell'integrazione dei reati di corruzione attiva o passiva.

Ai sensi della subsec. 1, l'esercizio improprio è ravvisabile qualora la funzione o attività sia esercitata in violazione di una aspettativa rilevante (*breach of a relevant expectation*, cioè – ex sec. 3 - dei doveri di buona fede, imparzialità e di rispetto della *position of trust*); oppure qualora sia realizzata, nell'attività funzionale, una condotta omissiva tale da configurare di per sé la violazione di un'aspettativa rilevante¹⁹. Detto con le parole di un autorevole commentatore d'oltre manica, «il vantaggio deve essere dato o richiesto al fine di determinare o ricompensare una carenza di buona fede, di imparzialità o un abuso di fiducia (*breach of trust*) nello svolgimento di una funzione o attività»²⁰.

C. Il concetto di “aspettativa rilevante” dell'esercizio 'proprio' di una funzione o attività.

Da ultimo, la sec. 5 (“*Expectation test*”) del BA 2010 - previsione che si pone funzionalmente al confine tra l'ambito delle norme penali sostanziali, e quello delle regole processuali, come sovente accade negli ordinamenti di *Common Law* - esplica i criteri in virtù dei quali stabilire quando le aspettative (di buona fede, imparzialità ecc.) violate possano essere considerate rilevanti ai sensi delle secs. 3 e 4: ciò avverrà qualora superino un *expectation test* 'oggettivo'²¹, e cioè quando una persona ragionevole (*reasonable person*) nel Regno Unito si attenderebbe un esercizio imparziale ecc. di quel tipo di funzione o attività considerata.

La offence di “Corruzione (attiva) di un pubblico ufficiale straniero” (cenni). La terza e ultima fattispecie criminosa contemplata, tra quelle applicabili alle persone fisiche, dal legislatore riformista d'oltremarica del 2010 è quella di “*Bribery of foreign public officials*” (sec. 6), la quale è stata introdotta al fine di ottemperare pienamente agli obblighi

private: a titolo esemplificativo, viene citato il caso di un mediatore privato impegnato a coadiuvare le parti di un contenzioso al raggiungimento di un accordo extragiudiziale.

¹⁹ Cfr. V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 415.

²⁰ G.SULLIVAN, *The Bribery Act 2010*, cit. p. 90, passo ripreso e tradotto da V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 415.

²¹ M. LAVACCHINI, *La lotta alla corruzione nel sistema penale inglese*, cit., p. 17, specifica all'uopo che «questo genere di test può essere di due tipi: soggettivo e oggettivo a seconda che consista nell'esaminare uno stato soggettivo dell'individuo e, pertanto, sia volto a cercare di capire quali siano i fattori che lo spingono a compiere una determinata attività, oppure consista nell'esame della condotta rispetto a uno standard di comportamento generale», aggiungendo altresì che «lo standard che più frequentemente viene utilizzato è quello della *reasonable person* e cioè un soggetto astratto, moralmente retto che non deve identificarsi con il singolo giurato».

internazionali sanciti innanzitutto dalla Convenzione OCSE di Parigi del 1997²². La previsione *de qua* richiede, sul versante oggettivo, una condotta consistente nell'offrire, promettere o dare un qualunque vantaggio, finanziario o di altra natura, ad un pubblico ufficiale straniero, mentre soggettivamente è richiesta una duplice *intention*, data (1) dalla finalità del corruttore di ottenere o mantenere un affare (*business*), od un vantaggio nella conduzione del medesimo, e (2) dall'intento del *provider* di influenzare il corrotto “nella sua capacità” (“*in F's capacity*”, cioè interferendo nell'esercizio delle funzioni del medesimo) di pubblico ufficiale straniero²³.

1.4. Le sanzioni applicabili alle persone fisiche, e le linee guida in materia di commisurazione della pena (“*sentencing guidelines*”) in vigore dal 1° ottobre 2014.

Per quanto pertiene alle sanzioni ricollegate alla commissione dei delitti appena analizzati per le persone fisiche (quelle applicabili agli enti giuridici verranno trattate nel prossimo paragrafo, dedicato al delitto di cui alla sec. 7), le stesse sono elencate dalla sec. 11, che impone per le summenzionate *offences* di cui alle secs. 1,2, e 6 le seguenti pene:

1) In caso di *summary conviction* (condanna a seguito di “procedimento sommario”²⁴), la reclusione (“*imprisonment*”) per un periodo non eccedente i dodici mesi, e una multa che inizialmente era limitata, per l'Inghilterra ed il Galles, ad un ammontare massimo di 5000£, limite che però, a partire dal 12 marzo 2015, è stato eliminato dall'art. 85 del *Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders (LASPO) Act* del 2012.

2) in caso di *conviction on indictment* (condanna a seguito di “procedimento con incriminazione / rinvio a giudizio”²⁵), la reclusione (“*imprisonment*”) per un periodo non eccedente i dieci anni mesi, e ad una multa illimitata.

Si ritiene all'uopo di particolare interesse, anche alla luce del possibile temperamento di talune delle conseguenze applicative da più parti criticate dell'equiparazione tra corruzione pubblica e privata, dare sinteticamente conto delle linee guida in materia di commisurazione della pena

²² Vista l'eterogeneità del tema della corruzione di pubblico ufficiale straniero rispetto a quello del presente scritto, si rimanda per maggiori approfondimenti, tra gli altri, a B.W. BEAN / E. MACGUIDWIN, *Unscrewing the Inscrutable: The UK Bribery Act 2010*, cit., p. 80 ss.; B. SULLIVAN, *Reformulating bribery: a legal critique of the Bribery Act 2010*, in AA.VV. (edited by J. Horder e P. Aldridge), *Modern Bribery Law*, cit., p. 26 ss.; P. YEOH, *The UK Bribery Act 2010*, cit., p. 45 ss.

²³ Va evidenziato all'uopo come l'ipotesi criminosa in commento preveda unicamente la punibilità della condotta di corruzione attiva del *provider*, e non quella di corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero, come ad esempio previsto – quanto meno con riferimento a funzionari della UE, o dei suoi Stati membri – dal' art. 322-*bis* del codice penale italiano.

²⁴ In siffatta ipotesi, il procedimento avviene di regola di fronte alle *Magistrates' Courts*, dinnanzi ad un magistrato cui è conferito il potere decisorio, e dunque senza la presenza di una giuria.

²⁵ In siffatto caso, il procedimento avviene, a seguito di un formale atto di incriminazione di regola emanato dal *Crown Prosecution Service*, di fronte alle *Crown Courts*, e con la presenza di una giuria incaricata di decidere sulla colpevolezza o non colpevolezza dell'imputato.

applicabili alle *offences* in commento a partire dal 1° ottobre 2014²⁶.

In virtù di tali – per le corti britanniche vincolanti – linee guida, gli organi giudicanti devono tenere presenti, per determinare la pena base, innanzitutto la gravità del reato, desunta dal grado di colpevolezza (*culpability*) e dall'offensività concreta della condotta corruttiva (*harm*). I fattori inerenti la persona dell'imputato, per converso, assumono rilevanza unicamente nella seconda fase del processo di *sentencing*, e comunque le linee guida conferiscono loro peso indubbiamente inferiore rispetto ai due summenzionati fattori. L'incidenza sulle opzioni sanzionatorie giudiziali di tali *sentencing guidelines* d'oltremarica, peraltro, è ben superiore a quella del nostro art. 133 c.p., posto che – relativamente ai reati di *bribery* – vengono individuati tre livelli di colpevolezza (A – alto; B – medio; C – basso), e quattro di offensività concreta (categorie 1, 2, 3 e 4), per i quali vengono specificamente indicati gli indicatori. Nel caso della colpevolezza, ad esempio, il livello A (alto) sarà attestato dalla sussistenza di uno o più dei seguenti fattori²⁷:

- un *leading role* del soggetto nel caso di concorso di persone nel fatto corruttivo;
- l'aver coinvolto altre persone nel reato pressionandole;
- l'abuso di una posizione di significativo potere, o responsabilità,
- l'aver inteso corrompere un *senior official* esercitante funzioni pubbliche;
- l'aver inteso corrompere un *law enforcement officer*;
- la sofisticata natura o la significativa pianificazione del reato;
- il prolungata durata nel tempo della condotta criminosa;
- l'essere stato il reato motivato dal perseguimento di un ingente arricchimento.

Per quanto concerne l'intensità dell'offesa arrecata, il livello massimo (*category 1*) si avrà ad esempio nei casi di gravi effetti dannosi provocati alla collettività, serio impatto ambientale, grave lesione all'appropriato funzionamento dei servizi pubblici ecc.²⁸

La combinazione dei suddetti due fattori, tenendo presente la pena massima di dieci anni di reclusione (nell'ordinaria ipotesi di *conviction on indictment*), comporta la fissazione di una pena base (*starting point*), che corrisponde ad esempio a sette anni di reclusione nel caso di offensività 1 e colpevolezza A (dunque entrambe massime), ed a cinque anni in presenza di

²⁶Per uno studio più approfondito delle medesime, si rimanda alla consultazione diretta (e gratuita online sul sito istituzionale del *Sentencing Council*) di SENTENCING COUNCIL, *Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guidelines*, cit., p. 41 ss.

²⁷ SENTENCING COUNCIL, *Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guidelines*, cit., p. 42.

²⁸ V. nota precedente.

offensività 2 e colpevolezza A (o viceversa, offensività 1 e colpevolezza B)²⁹. I fattori – aggravanti, quali la recidiva, o mitiganti, quali la buona condotta processuale – concernenti la persona del reo (ed il contesto del reato), andranno invece considerati successivamente, al fine di giungere all'individuazione della concreta misura della sanzione irrogata³⁰.

1.5. La *offence* di cui alla sec. 7: "*Failure of Commercial Organisations to Prevent Bribery*" e le sanzioni previste per le persone giuridiche.

Dopo aver formulato le *offences* delle sec. 1, 2 e 6 indirizzandosi primariamente alle persone fisiche, il legislatore britannico ha poi tipizzato un'ipotesi criminosa espressamente riservata alle persone giuridiche, anzi più precisamente alle "organizzazioni commerciali" ("*commercial organisations*").

Trattasi della fattispecie criminosa di cui alla sec. 7, il cui titolo potrebbe tradursi come "Omessa prevenzione (o impedimento, in modo meno letterale), da parte di organizzazioni commerciali, di condotte di corruzione" ("*Failure of Commercial Organisations to Prevent Bribery*"), la quale sancisce la responsabilità delle organizzazioni commerciali (dunque, sostanzialmente, delle imprese) qualora un soggetto agente in loro nome (*associated person*), avente i requisiti di cui alla sec. 8 (in sintesi, che agisca per conto o in nome – *performing services or on behalf* - dell'ente), realizzi una condotta di corruzione attiva di cui alle *offences* delle secs. 1 e 6³¹.

Ai fini della responsabilità penale, la sec. 7 richiede che vengano dunque integrati – cumulativamente - i seguenti requisiti:

I) che l'organizzazione commerciale (subsec. 5) sia qualificabile come "rilevante", e cioè che la sede della suddetta sia nel Regno Unito, oppure – in difetto di tale circostanza – che svolga quanto meno la propria attività commerciale nel Paese d'oltremare. Gli stessi criteri, inoltre, sono estesi anche alle *partnerships*;

II) che la *associated person* (subsecs. 1 e 3) commetta un reato di corruzione attiva di cui alle secs. 1 ("*bribing another person*") o 6 ("*bribery of foreign public officials*"),

²⁹ SENTENCING COUNCIL, *Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guidelines*, cit., p. 43.

³⁰ SENTENCING COUNCIL, *Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guidelines*, cit., p. 44.

³¹ In argomento v., per una trattazione più dettagliata, *ex multis* P. ALLDRIDGE, *The U.K. Bribery Act: "The Caffeinated Younger Sibling of the FCPA"*, in *Ohio St. Law Journ.*, 2012, p. 1199 ss.; G. BELCH, *An Analysis of the Efficacy of The Bribery Act 2010*, cit. p. 140 ss.; I. CARR, *Development, business integrity and the UK Bribery Act 2010*, in AA.VV. (edited by J. Horder e P. Aldridge), *Modern Bribery Law*, cit., p. 149 ss. Sul tema della *Corporate Bribery* internazionale, il contrasto penale della quale è stata senz'altro una delle ragioni dell'introduzione della fattispecie criminosa in esame nel BA 2010 (oltre che di quella di cui alla sec. 6), v. N. LORD, *Regulating Corporate Bribery in International Business: Anti-Corruption in the UK and Germany*, Londra, 2014.

indipendentemente dal fatto che costei sia indagata / processata / condannata per tale *offence*;
III) che il corruttore (susec. 1) agisca al fine di ottenere o mantenere un *business* per l'impresa, oppure per ottenere o mantenere un vantaggio nella conduzione di un *business* per l'ente. Qualora si verificassero tali presupposti, l'unica possibilità per l'impresa di conseguire l'esenzione dalla responsabilità penale è riuscire a provare di aver posto in essere "adeguate procedure elaborate per prevenire la commissione di tali condotte da parte di *associated persons*", secondo quanto disposto dalla subsec. 2 (sempre della sec. 7)³². Al riguardo, la sec. 9 stabilisce inoltre l'obbligo, per il ministero competente (*Secretary of State*), di pubblicare – e revisionare costantemente – linee guida concernenti le procedure che all'uopo le imprese possono implementare onde prevenire il rischio di vedersi addebitata la commissione del reato in questione.

Da ultimo, le sanzioni contemplate per le persone giuridiche ritenute responsabili dell'*offence* di cui alla sec. 7 del BA 2010 consistono, ai sensi della sec. 11, subsec. 3, nella multa di ammontare massimo illimitato. La medesima sanzione è inoltre prevista (sec. 11, subsec. 2), per le ipotesi di responsabilità giuridica derivanti da condotte criminose inquadrabili nelle secs. 1 o 6, e poste in essere da soggetti apicali appartenenti alle medesime compagnie. Alle stesse può inoltre applicarsi l'istituto della confisca di cui al *Proceeds of Crime Act 2002*, e i loro "Company Director" possono essere interdetti ai sensi del *Company Directors Disqualification Act 1986*.

1.6. Considerazioni conclusive sulle opzioni di incriminazione adottate nel BA 2010.

Alla luce di quanto detto a proposito delle principali norme del *Bribery Act 2010*, possono in questa sede farsi alcune brevissime considerazioni sulle opzioni di incriminazione adottate dal legislatore britannico in sede di riforma – radicale, o apparentemente tale – della normativa di contrasto al fenomeno corruttivo globalmente inteso.

Come osservato da autorevole dottrina³³, si può senz'altro affermare che il legislatore d'oltremarica abbia inteso innanzitutto adottare un modello di repressione della corruzione incentrato su fattispecie unilaterali, e dunque incriminato in distinte *offences* – come si evince, in modo plastico, dalla semplice lettura del testo della sec. 1 e della sec. 2 – le condotte di corruzione attiva, da un lato, e quelle di corruzione passiva, dall'altro versante.

In secondo luogo, come si è visto dai numerosi riferimenti al dolo specifico (traduzione –

³² V. al riguardo, sul punto specifico, J.JORDAN, *The Adequate Procedures Defense Under the UK Bribery Act: A British Idea for the Foreign Corrupt Practices Act*, in *Stan. J.L. Bus. & Fin.*, 2011-2012, p. 31 ss.

³³ V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 416 ss.

in realtà non sempre totalmente appropriata – del concetto di “*intent*”) quale elemento fondante di numerose ipotesi criminose, nel BA si assiste ad una pregnante anticipazione del momento a partire dal quale scatta la “rilevanza penale corruttiva” delle condotte³⁴.

Va poi evidenziata l'estrema vastità del novero delle condotte potenzialmente qualificabili come “corruttive” ai sensi delle quattro fattispecie incriminatrici (tre applicabili alle persone fisiche) contemplate dal BA 2010: questa sorta di “filosofia della tolleranza zero” verso la corruzione, ed in particolare di quella “d'impresa”, espressa in sede di redazione delle norme del BA 2010, va però confrontata con lo scarso impatto applicativo riscontrato, nelle corti del Regno Unito, con riferimento alle previsioni *de quibus* nel periodo 2011-2018, di cui si tratterà nel prossimo paragrafo.

1.7. L'implementazione giurisprudenziale del BA negli anni 2011-2018, e l'impatto dell'istituto del “rinvio concordato dell'esercizio dell'azione penale” (“*Deferred Prosecution Agreement*”, introdotto nel 2014).

Passando infine dalla *Law in the books* alla *Law in action*, va evidenziato come l'implementazione giurisprudenziale del *Bribery Act* 2010, con riferimento soprattutto ai “*corporate crimes*” di corruzione tra privati e/o corruzione internazionale su larga scala, la cui repressione ad ampio raggio è stata una delle ragioni principali che hanno spinto il legislatore britannico ad approvare la legislazione riformista, sia stata nel periodo 2011 – 2018 senz'altro molto ridotta rispetto alle aspettative.

Prima di dare conto delle rare sentenze di condanna emesse, in casi di corruzione d'impresa di “alto profilo”, ai sensi del BA 2010, è ineludibile una sintetica trattazione concernente gli organi deputati ad esercitare l'azione penale nel settore della corruzione, ed i criteri che gli stessi devono seguire per decidere quali casi perseguire in concreto, considerata la notoria vigenza, negli ordinamenti di *Common Law*, del principio di “discrezionalità dell'azione penale”.

Per quanto riguarda le agenzie titolari del potere di esercitare l'azione penale, e limitando il discorso all'Inghilterra e al Galles³⁵, le stesse sono il *Crown Prosecution Service* (CPS), che è organo con competenza generale in materia di esercizio dell'azione penale in Inghilterra e Galles, ed il *Serious Fraud Office* (SFO), agenzia titolare – caso unico in Inghilterra e Galles –

³⁴ Sempre V. MONGILLO, *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, cit., p. 416 ss., parla – ad avviso dello scrivente in modo condivisibile - di «filosofia di intervento penale radicalmente "soggettivistica"», facendo poi espresso riferimento alla rilevanza penale accordata già a condotte unilaterali di istigazione alla corruzione attiva o passiva, senza alcuna differenziazione – salvo quanto disposto dalle *sentencing guidelines* – astratta tra le suddette e le ipotesi di corruzione "bilaterale" sfociate nella corresponsione dell'utilità illecita.

³⁵ Relativamente alle peculiarità concernenti l'*enforcement* del BA 2010 in Irlanda del Nord e, soprattutto, Scozia, si rimanda a M. RAPHAEL, *Bribery: Law and Practice*, cit., p. 104 ss.

sia del potere di indagine che di *prosecution* per i reati di frode e corruzione³⁶. Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, l'SFO si occupa essenzialmente di ipotesi di corruzione – per lo più internazionale - di alto profilo, in cui ad essere coinvolte sono di regola *corporations* di grandi dimensioni³⁷.

La sec. 10 del BA 2010, all'uopo, prescrive che l'avvio di un procedimento penale per una o più delle quattro *offences* previste dallo *Statute* debba essere autorizzato dal direttore del CPS, oppure da quello del SFO. A tal fine, le due agenzie hanno elaborato, in vista dell'entrata in vigore delle disposizione del BA in data 1° luglio 2011, delle linee guida congiunte (“*Joint Prosecution Guidance*”) per uniformare i criteri in base ai quali selezionare i casi di corruzione da perseguire penalmente³⁸, i quali, pur differenziati sistematicamente tra i quattro diversi reati contemplati dal BA 2010, si ispirano alla medesima *ratio*. In tale *Joint Prosecution Guidance*, difatti, si considera che sia nel pubblico interesse limitare la persecuzione penale ai casi di corruzione caratterizzati da una consistente pianificazione, in cui l'ammontare dell'utilità corrisposta, promessa o sollecitata sia ingente, rivolti a facilitare la perpetrazione di ulteriori gravi reati, o comunque di una certa gravità; escludendo tendenzialmente ipotesi in cui l'offensività sia minore in quanto l'utilità corrisposta, promessa o sollecitata sia minima, la condotta sia breve o puntuale, e/o siano connotate da un atteggiamento collaborativo del corrotto / corruttore (in particolare nei casi di auto-denuncia [*self-reporting*])³⁹.

Pur se la prima condanna per uno dei reati previsti dal BA 2010 è stata emessa il 14 ottobre 2011, dunque solo pochi mesi dopo la sua entrata in vigore nel luglio del medesimo anno, relativamente a un caso di corruzione di un funzionario amministrativo di un tribunale londinese⁴⁰, si è dovuto attendere un considerevole lasso di tempo per assistere ad una condanna per un caso *high profile* di criminalità corruttiva d'impresa, a seguito di indagini ed

³⁶ Il SFO è stato istituito dal *Criminal Justice Act* 1987, è diretto attualmente – settembre 2018 - da David Green QC, ed è ripartito a livello organizzativo in 5 divisioni operative generali, di cui 2 si occupano di casi di corruzione.

³⁷ Per maggiori approfondimenti si può consultare il sito istituzionale del *Serious Fraud Office* www.sfo.gov.uk, sezione “*about us*”, altrimenti v. in dottrina, tra gli altri, M. RAPHAEL, *Bribery: Law and Practice*, cit., p. 104 ss.

³⁸ Le suddette linee guida sono state inserite nel *Joint Prosecution Guidance of the Director of the Serious Fraud Office and the Director of Public Prosecutions on the Bribery Act*, documento consultabile online sul sito istituzionale del *Crown Prosecution Service* www.cps.gov.uk.

³⁹ *Joint Prosecution Guidance of the Director of the Serious Fraud Office and the Director of Public Prosecutions on the Bribery Act*, cit.

⁴⁰ Trattasi del caso di M.Y. Patel, funzionario della *Redbridge Magistrates' Court* di Londra, condannato dalla *Southwark Crown Court* per corruzione passiva (sec. 2 del BA 2010, quanto meno per le condotte successive al 1. luglio 2011), e *Miscounduct in a public office* (una *Common Law offence*) a sei anni di reclusione, per aver sollecitato e ricevuto tangenti (circa 500€ a persona) da persone citate in giudizio per illeciti concernenti la circolazione stradale, in cambio dell'abuso delle sue funzioni al fine di cancellare i nomi di tali soggetti dal *database* della Corte. Per ulteriori informazioni vedi l'articolo giornalistico della BBC al riguardo, consultabile online su www.bbc.com/news/uk-england-london-15689869.

esercizio dell'azione penale condotti dal SFO.

Trattasi infatti del caso *Sustainable Growth Group (SGG)* e *Sustainable Agroenergy Plc (SAE)*, concernente una truffa su larga scala (250 vittime) ai danni di investitori titolari di fondi di auto-investimento pensionistico (SIPPs), nell'ambito della quale sono stati accertate altresì condotte di corruzione attiva (sec. 1 BA 2010) da parte di S. Stone (all'epoca broker attivo nel settore dei fondi di investimento pensionistico), e di corruzione passiva (sec. 2) da parte di G. West (ex *Chief Commercial Officer* di SAE): Stone è dunque stato condannato ad un totale di 6 anni di reclusione, mentre West a 13 anni (altresì per svariati altri reati di frode, falso ecc.)⁴¹.

Si è dovuto poi attendere addirittura il 19 febbraio 2016 per assistere alla prima condanna di una *Commercial Organisation* per la fattispecie criminosa di “*Failure of Commercial Organisations to Prevent Bribery*”, di cui alla sec. 7 del BA 2010: trattasi dell'azienda di costruzioni *Sweet Group PLC*, condannata ad una multa di 2,25 milioni di sterline per non essere riuscita ad impedire una condotta di corruzione attiva posta in essere dagli alti funzionari di una compagnia sussidiaria (*Cyril Swett International Limited*) mediante pagamenti indirizzati al *Chairmen* del Comitato *Real Estate and Investment* della *Al Ain Ahlia Insurance Company (AAAI)*, degli Emirati Arabi Uniti, al fine di assicurarsi la sottoscrizione di un contratto d'appalto di ingente valore⁴².

Le ragioni di tale ritardo, e comunque estrema limitatezza quantitativa, dell'azione di *enforcement* del *Bribery Act 2010* nel settore della criminalità d'impresa e della corruzione tra privati “di alto profilo”, è stata motivata dai vertici del SFO in relazione alla complessità delle indagini, all'applicabilità non retroattiva delle norme del BA (entrato in vigore al 1. luglio 2011, ma soprattutto con riferimento alla necessità, come dimostrato dalla prassi applicativa del *Foreign Corrupt Practices Act 1977* negli USA, di un lungo periodo di tempo affinché riforme così incisive possano condurre a denunce e ad attività di indagine efficienti su larga scala⁴³.

In chiusura, va senz'altro menzionato l'incisivo impatto sull'*enforcement* del BA 2010 – negli ultimi anni, ma verosimilmente ancora di più in futuro – dell'istituto del “rinvio concordato dell'esercizio dell'azione penale” (“*Deferred Prosecution Agreement*”, di regola abbreviato in

⁴¹ Per maggiori dettagli sul caso, si vedano i *reports* sul medesimo pubblicati sul sito web istituzionale del *Serious Fraud Office*, www.sfo.gov.uk, dai quali tra l'altro si evince che per Stone è stata altresì ordinata la confisca di una somma superiore ad un milione di sterline, che è stata pienamente eseguita, con la preminente finalità di risarcire i risparmiatori danneggiati dal reato.

⁴²V. anche qui, per ulteriori approfondimenti sul caso, i *reports* sul medesimo pubblicati sul sito web istituzionale del *Serious Fraud Office*, www.sfo.gov.uk.

⁴³In tal senso S. ALFORD (*Joint Head of Fraud* del SFO), *Enforcing the UK Bribery Act – The UK Serious Fraud Office's Perspective*, 17 novembre 2014, consultabile online sul sito web istituzionale del SFO www.sfo.gov.uk.

DPA), introdotto dalla *Schedule 17 del Crime and Courts Act 2013*, ed applicabile ai reati di corruzione in Inghilterra e Galles a partire dal 24 febbraio 2014. Il DPA consiste in un accordo in base al quale il SFO (o il CPS) presenta un'accusa a carico dell'ente commerciale, ma decide al contempo di rinviare l'eventuale esercizio dell'azione penale, concedendo all'impresa un certo termine per ottemperare ad una serie di prescrizioni "riabilitative" (es.: risarcimento dei danneggiati, implementazione di procedure di prevenzione ecc.) le quali, se debitamente rispettate, condurranno alla rinuncia al proseguimento della persecuzione penale⁴⁴.

Il suddetto istituto, ponendosi nell'ottica di una giustizia negoziata o collaborativa, rappresenta senz'altro un potente incentivo per gli alti funzionari delle *Commercial Organisations* coinvolte in vicende corruttive, di auto-denunciare le medesime, potendosi infatti evitare il discredito ed i maggiori costi di una condanna penale, mentre dall'altra consente al SFO (ed al CPS) di evitare gli inconvenienti di lunghi e costosi procedimenti. In concreto, il primo DPA è stato concordato dal SFO il 30 novembre 2015 con la Standard Bank PLC, e tre ulteriori DPA sono stati implementati negli anni 2016 e 2017⁴⁵.

2. La *Corrupción en los negocios* di cui agli artt. 286-bis / 286-quater del codice penal spagnolo.

Un ordinamento giuridico dell'Europa continentale la cui normativa penale in materia di corruzione tra privati è degna di approfondimento in ottica comparatistica, è indubbiamente quello spagnolo.

La legislazione penale in materia, difatti, incentrata sul delitto di "*Corrupción en los negocios*" (art. 286-bis del codice penale spagnolo, d'ora in poi abbreviato in c.p.e.), introdotta con la L.O. (*Ley Orgànica*) 5/2010 del 22 giugno 2010, e poi riformata con la L.O. 1/2015, del 30 marzo 2015, rappresenta senz'altro un importante tentativo di focalizzare – in ottemperanza alla Decisione quadro 2003/568/GAI della UE, ed agli altri strumenti normativi internazionali vincolanti per la Spagna – il contrasto penale al fenomeno criminoso *de quo* sulla lesione al bene giuridico della libera concorrenza, senza obliterare la necessità di una tutela nei confronti delle violazioni, da parte di funzionari e dirigenti di compagini societarie ed imprenditoriali, delle proprie obbligazioni di lealtà e fedeltà verso gli enti commerciali di appartenenza.

⁴⁴ R.A. RUGGIERO, *Non Prosecution Agreements e criminalità d'impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico*, in *Dir. pen. Cont.*, 12 ottobre 2015, p. 4, la quale precisa come, in riferimento all'ordinamento statunitense (cui quello britannico si è all'uopo ispirato), «in questo caso, però, non si tratta di un mero rapporto bilaterale [come nei *non prosecution agreement*, in cui – verificate certe condizioni – il *prosecutor* decide di non esercitare l'azione penale]: interviene, difatti, anche il giudice, chiamato ad autorizzare il *deferment*, il che implica una deroga allo *speedy trial* e una sospensione del decorso dei termini di prescrizione del reato».

⁴⁵ Per maggiori dettagli ed approfondimento, si rinvia nuovamente al sito istituzionale del *Serious Fraud Office*, www.sfo.gov.uk.

2.1. La disciplina originaria del 2010, e le modifiche introdotte con la riforma del 2015.

Il legislatore spagnolo non è stato certo tra i primi ad avvertire l'esigenza di criminalizzare le condotte di corruzione nel settore privato, avendo proceduto in tal senso unicamente con l'intervento riformista di cui alla LO (*Ley Organica*) 5/2010⁴⁶, entrata in vigore il 23 dicembre 2010 (si consideri che l'Italia, pur con opzioni d'incriminazione molto criticabili, e “restrittive”, ha proceduto in tal senso nel 2002, mentre il Regno Unito addirittura nel 1906, come visto nelle precedenti pagine).

Prima di tale data, le possibilità in Spagna di conseguire una risposta penale nei confronti delle condotte di corruzione privata erano molto ristrette – se non quasi nulle, e rimesse da una parte all'estensione della nozione di “funzionario pubblico” *ex art. 24 c.p.e.*, così da applicare i delitti di corruzione “pubblica”, ai soggetti operanti in società private esercenti servizi pubblici privatizzati; e dall'altra all'avvalersi delle figure delittuose in materia di “Amministrazione societaria sleale” (attuale art. 252 c.p.e), e “Appropriazione indebita” (artt. 253 e 254 c.p.e.)⁴⁷.

Con la LO 5/2010, del 22 giugno 2010 (entrata in vigore 6 mesi più tardi) la Spagna ha inteso adeguarsi alle obbligazioni internazionali di cui agli strumenti normativi analizzati nella prima parte del presente scritto, ed in particolare alla più volte menzionata Decisione quadro 2003/568/GAI dell'Unione Europea, introducendo una nuova Sezione 4a, intitolata “*De la corrupción entre particulares*” nel Cap. XI del Tit. XIII del Libro II del codice penale spagnolo, sezione contenente un'unica incriminazione, collocata nell'286-*bis* c.p.e.⁴⁸.

La formulazione del delitto in questione - la cui struttura, pur con alcune rilevanti modificazioni, è stata mantenuta anche a seguito della riforma del 2015 – rendeva evidente la finalità di tutelare il bene giuridico della libera concorrenza nel mercato economico, ma altresì quello della lealtà dei dirigenti, funzionari ecc. nei confronti delle società, imprese ed altri enti

⁴⁶ Sul contrasto penale alla corruzione tra privati nella disciplina penale previgente, v. in particolare, in lingua italiana, A. NIETO MARTIN (traduz. di R. Acquaroli ed E.J. Malarino), *La corruzione nel settore privato, riflessioni sull'ordinamento spagnolo alla luce del diritto comparato*, in AA.VV. (a cura di R. Acquaroli e L.Foffani), *La corruzione tra privati.*, cit., p. 111 ss.

⁴⁷ E. LA ROSA, *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*, cit., p. 110.

⁴⁸ Sull'art. 286-*bis* c.p.e., nella versione vigente dal 2010 al 2015, v. nella dottrina spagnola- tra i più autorevoli – R. GARCIA ALBERO, *Corrupción en los negocios y modificación del cohecho*, in AA.VV. (diretto da G. Quintero Olivares), *Comentario a la reforma penal de 2015*, Cizur Menor, 2015, p. 554 ss.; M.S. GIL NOBAJAS, *El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis): análisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia*, in *Estudios penales y criminológicos*, 2015, vol. XXXV, p. 569 ss.; V. MAGRO SERVET, *Consideraciones prácticas sobre el delito de corrupción entre particulares (artículo 286 bis CP). Supuestos incluidos y excluidos*, in *Diario La Ley*, 512/2016, 19 febbraio 2016, p. 5 ss.; F.J. MUÑOZ CUESTA, *La corrupción entre particulares, problemas que plantea su aplicación*, in *Revista Aranzadi Doctrinal*, 8/2011, p. 1 ss.; P. OTERO GONZALEZ, *La corrupción en el sector privado: El nuevo delito previsto en el art. 286 bis 1, 2, y 3 del Código Penal*, in *La Ley Penal*, 19157/2011, novembre 2011, p. 4 ss.

di appartenenza, seppure il peso specifico dei suddetti interessi da tutelare – come si vedrà a breve – fosse dibattuto in dottrina, in conseguenza della non pacifica esegesi della fattispecie incriminatrice *de qua*.

La condotta illecita, nelle due ipotesi criminose di corruzione attiva (comma 1°), e di corruzione passiva (comma 2°), era invero incentrata sulla promessa/offerta/concessione (dal lato attivo dell'estraneo), nonché sulla ricezione/sollecitazione/accettazione (dal lato passivo dell'intraneo), di un beneficio/vantaggio volto a favorire il corruttore rispetto ai terzi concorrenti, a patto che si configurasse altresì una violazione di obbligazioni (*“incumpliendo sus obligaciones”*) concernenti l'acquisto/vendita di merci, o la fornitura di servizi professionali.

La pena prevista, da sei mesi a quattro anni di reclusione, esprimeva in modo chiaro la consapevolezza, da parte del legislatore spagnolo, del pregnante disvalore penalistico associato ai comportamenti corruttivi realizzati nel settore privato: si tenga presente, ad esempio, che il delitto di *“cohecho activo”*⁴⁹ di cui all'art. 420 c.p.e., incriminante le condotte di corruzione passiva impropria antecedente del funzionario pubblico, contempla anch'esso un massimo edittale di quattro anni di reclusione⁵⁰. La norma in questione prevedeva altresì un novero esteso di enti privati cui poteva appartenere l'intraneo (società, associazioni, fondazioni o organizzazioni), così come ampie erano le qualifiche soggettive dei potenziali intranei (dirigenti, amministratori, dipendenti, o collaboratori).

Le maggiori criticità ermeneutiche del previgente art. 286-*bis* c.p.e., però, erano senz'altro relative all'esegesi del requisito della “violazione delle proprie obbligazioni concernenti l'acquisizione o vendita di merci o la fornitura di servizi professionali” (*“Incumplir sus obligaciones sobre adquisición o venta de bienes o contratación de servicios”*).

La formulazione del suddetto elemento normativo, difatti, presentava incisivi profili di ambiguità ermeneutica, dubitandosi innanzitutto se il soggetto cui dover riferire tali obbligazioni fosse solo l'intraneo corrotto, o al contrario quest'ultimo e altresì l'estraneo corruttore. Secondo la dottrina, la risposta a tale domanda doveva dipendere da quella, centrale, relativa all'individuazione della natura delle obbligazioni menzionate dall'art. 286-*bis* c.p.e. (nella versione vigente fino al 30 giugno 2015). Secondo una parte della dottrina spagnola, invero, le obbligazioni la cui violazione era richiesta dalla presente incriminazione

⁴⁹Si tenga presente che il codice penale spagnolo, a differenza di quello italiano, non attribuisce alcuna rubrica agli articoli in esso inseriti, limitandosi ad attribuire una denominazione solo alle Sezioni, ai Titoli, ed ai Libri: le denominazioni riportate, pertanto, sono quelle maggiormente utilizzate dalla dottrina e giurisprudenza.

⁵⁰ Per approfondimenti sulla disciplina dei delitti di corruzione pubblica nel codice penale spagnolo v., nella letteratura italiana, G. DE MAGISTRIS, *I delitti di corruzione in un confronto fra l'ordinamento italiano e spagnolo*, in *Dir. pen. Cont.*, 6 maggio 2014, p. 1 ss.

erano quelle di lealtà dell'*agent* rispetto al *principal*, cioè del funzionario (inteso in senso lato) nei confronti al suo datore di lavoro (sovente l'impresa): dall'accoglimento di siffatto orientamento, pertanto, derivava la conclusione l'art. 286-*bis* c.p.e. previgente avrebbe contemplato obbligazioni gravanti unicamente sul soggetto intraneo (dunque sul corrotto); e altresì che solo le "subornazioni" ("*sobornos*") clandestine, o comunque concordate senza l'assenso del *principal*, fossero riconducibili alla sfera della punibilità di cui alla figura criminosa in commento⁵¹.

Una seconda opzione ermeneutica, ad avviso dello scrivente preferibile ed accolta da altri autorevoli esponenti dottrinali, dava maggiore risalto alle esigenze di tutela della libera concorrenza, rispetto a quelle della lealtà aziendale, e partiva dalla critica dell'eccessiva estensione degli spazi applicativi del delitto in esame cui conduceva l'accoglimento della tesi contrapposta: assumendo che una violazione di obbligazioni di lealtà e probità verso l'impresa sarebbe stata agevolmente riscontrabile anche in casi "bagatellari". Ciò premesso, i sostenitori del secondo orientamento ritenevano dunque maggiormente conforme al principio di *extrema ratio* ("*intervención mínima*"), ed alla centralità attribuita al bene giuridico della libera concorrenza dalla Decisione quadro UE 2003/568/GAI, identificare nella violazione delle norme in materia di concorrenza sleale (*in primis* ai sensi della *ley* 3/1991) quel incumplimiento de obligaciones richiesto dall'art. 286-*bis* c.p.e. nella versione vigente fino al 30 giugno 2015⁵².

2.2. Le modifiche introdotte con la riforma del 2015.

Come emerge *ictu oculi* dalla tabella 2, la *Ley Organica* 1/2015, approvata il 30 marzo 2015 ed entrata in vigore il 1° luglio del medesimo anno, pur operando non marginali interventi modificativi, non ha stravolto radicalmente il volto della disciplina penalistica spagnola in materia di corruzione tra privati: ad avviso dello scrivente, ad esempio, la riforma italiana operata col D.lgs. 15 marzo 2017, n° 38, ha comportato indubbiamente innovazioni più marcate rispetto alla disciplina previgente⁵³, consistite innanzitutto nella trasformazione della "Corruzione tra privati" da reato di evento a reato di mera condotta.

Le innovazioni principali apportate dal legislatore spagnolo del 2015, che saranno oggetto di approfondimento nei prossimi paragrafi, hanno avuto ad oggetto i seguenti aspetti dell'art. 286-

⁵¹ In tal senso, pur criticando suddetta opzione dottrinale, R. GARCIA ALBERO, *Corrupción en los negocios y modificación del cohecho*, cit., p. 558 ss.

⁵² R. GARCIA ALBERO, *Corrupción en los negocios y modificación del cohecho*, cit., p. 560 ss.

⁵³ Si rimanda all'uopo al paragrafo all'uopo dedicato, e alla tabella 1, relativa all'evoluzione normativa del reato di "Corruzione tra privati" (in origine "Infedeltà a seguito della dazione o promessa di utilità") di cui all'art. 2635 c.c.

bis c.p.e.:

- 1) la limitazione (in controtendenza, ad esempio, rispetto alla riforma italiana del 2017) del novero degli enti di appartenenza dell'intraneo corrotto alle sole imprese mercantili e società;
- 2) l'eliminazione del discusso requisito dato dalla "violazione delle proprie obbligazioni concernenti l'acquisizione o vendita di merci o la fornitura di servizi professionali".

In aggiunta, si consideri il cambiamento – sempre con la LO 1/2015 - della denominazione della Sezione codicistica in cui l'art. 286-*bis* c.p.e. da "*De la corrupciòn entre particulares*" a "*Delitos de corrupciòn en los negocios*" 54.

2.3. La normativa vigente: il novero dei soggetti attivi contemplati, e l'esclusione degli enti non commerciali.

Trattando dei soggetti attivi del delitto di corruzione passiva tra privati, e dunque contemplati dall'art. 286-*bis* c.p.e. come possibili intranei, va innanzitutto rilevato che, a seguito della LO 1/2015, la figura criminosa dedicata ai suddetti è stata collocata al primo comma, con conseguente spostamento del delitto di corruzione attiva al comma secondo: siffatto ritocco 'formale', pur non avendo alcuna conseguenza a livello applicativo, dimostra comunque la *voluntas legislatoris* di sottolineare la "centralità criminose" delle condotte di corruzione passive dei soggetti intranei⁵⁵.

Relativamente alle figure soggettive menzionate – come possibili "corruttori passivi" - dalla norma in commento⁵⁶, al contrario, non vi è stata alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, essendo le suddette sempre date da:

- a) il dirigente ("*directivo*");
- b) gli amministratori ("*administrador*");
- c) il dipendente ("*empleado*");
- d) Il collaboratore ("*colaborador*").

Ciò che, per converso, è stato incisivamente mutato dal legislatore riformista del 2015 è la

⁵⁴ Per quanto riguarda inoltre una fattispecie criminosa non oggetto della presente analisi, si ritiene inoltre utile menzionare la ricollocazione sistematica del delitto di "Corruzione nelle transazioni commerciali internazionali", originariamente inserito dalla LO 15/2003 nell'art. 445 c.p.e., nel neo-coniato art. 286-*ter* c.p.e.

⁵⁵ Si consideri, a titolo di comparazione, che nella fattispecie criminosa italiana di "Corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c.c. l'ipotesi criminosa di corruzione passiva è sempre stata collocata al comma 1°, e questo sin dal momento della sua introduzione con d.lgs. n. 61/2002.

⁵⁶ Per estesi approfondimenti specifici – in questa sede non consentiti – sull'ambito applicativo e sulle questioni esegetiche concernenti le quattro categorie soggettive di potenziali intranei di cui alla presente norma incriminatrice del codice penale spagnolo, v. in particolare, M.S. GIL NOBAJAS, *El delito de corrupciòn en los negocios (art. 286 bis)*, cit., p. 580 ss. Nella dottrina italiana v. invece il recente studio monografico, con ampio *excursus* comparatistico, di E. LA ROSA, *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*, cit., p. 113 ss.

cerchia degli enti privati per cui l'*agent*, dotato di una delle quattro qualifiche funzionali, deve prestare servizio al fine di poter diventare “corrotto passivo” ai sensi dell'art. 286-*bis* c.p.e. L'innovazione, peraltro, è consistita sorprendentemente nell'espunzione da tale novero delle “associazioni”, “fondazioni” ed “organizzazioni”, con mantenimento delle sole imprese mercantili e società: la fattispecie incriminatrice di corruzione privata passiva attualmente vigente, dunque, si applica unicamente ad enti “formalmente” commerciali, escludendo inopinatamente altri enti, come ad esempio le fondazioni, che nella realtà fattuale sovente perseguono anch'essi una finalità di lucro, agendo indubbiamente come attori commerciali nel mercato economico.

Una siffatta scelta di tipizzazione, tra l'altro, si pone in contraddizione con l'art. 2, comma 2°, della Decisione quadro 2003/568/GAI, la quale prescrive il contrasto penale ad ampio raggio della corruzione passiva nell'ambito delle attività professionali svolte per conto di “entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro”: previsione che, tra l'altro, ha spinto il legislatore italiano del 2017 ad estendere l'applicazione dell'art. 2635 c.c. - dal lato passivo – anche ad enti privati diversi dalle società. Anche la dottrina spagnola, del tutto logicamente, ha criticato in gran parte siffatta opzione adottata dal legislatore di Madrid con la LO 1/2015⁵⁷.

2.4. Segue: la condotta tipica tra tutela della concorrenza e “modello lealístico”.

La condotta criminosa di cui all'art. 286-*bis* c.p.e., quale riformato dalla LO 1/2015, è – come anche in precedenza – separatamente tipizzata, secondo il già menzionato “modello unilaterale”, per l'intraneo corrotto, e l'estraneo corruttore, nella seguente maniera:

-corruzione passiva: ricevere, sollecitare o accettare, anche per per interposta persona, un beneficio o vantaggio non giustificati di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, come corrispettivo al fine di favorire indebitamente di fronte a terzi colui che gli ha concesso o promesso il beneficio o vantaggio, nell'acquisizione o nella vendita di merci o nella fornitura di servizi o in relazioni commerciali;

-corruzione attiva: promettere, offrire o concedere, anche per interposta persona, un beneficio o vantaggio non giustificati di qualsiasi natura, per l'intraneo o per terzi, come corrispettivo al fine di favorire indebitamente l'estraneo, o un terzo, nei confronti degli altri nell'acquisizione o nella vendita di merci o nella fornitura di servizi o

⁵⁷In tal senso v., per tutti, R. GARCIA ALBERO, *Corrupción en los negocios y modificación del cohecho*, cit., p. 570 ss., che, oltre a evidenziare il chiaro contrasto con la Decisione quadro summenzionata, rimarca come le associazioni e fondazioni, a prescindere che siano munite o meno di strutture imprenditoriali (“fondazione-impresa”), comunque svolgono spesso attività commerciali; ed altresì M.S. GIL NOBAJAS, *El delito de corrupción en los negocios (art. 286 bis)*, cit., p. 606, la quale afferma come «sarebbe stato preferibile non stabilire alcuna specificazione concernente la tipologia di persona giuridica, mantenendo la coerenza con la corruzione privata attiva».

in relazioni commerciali.

Trattasi dunque, così come il nostro art. 2635 c.c. *post* riforma del 2017, di un reato di mera condotta a dolo specifico “di commissione di atto infedele/sleale”: parte della dottrina spagnola ha anche sottolineato come in fondo si tratti di un delitto di “infrazione di obbligazioni/doveri” (“*infracciòn de obligaciones*”), nel quale taluno, in cambio della ricezione di un vantaggio indebito, o perseguendo il suddetto, viola le obbligazioni scaturenti dalla posizione che occupa in un'organizzazione privata in cui gli sono attribuiti margini di autonoma capacità decisionale⁵⁸.

All'uopo, la più rilevante modifica apportata dalla riforma del 2015 alla struttura oggettiva della figura criminosa in esame è, indubbiamente, l'espunzione dal testo dell'art. 286-*bis* c.p.e. del requisito della “violazione delle proprie obbligazioni” da parte dell'intraneo, sull'esegesi del quale si era acceso, come visto nelle precedenti pagine, un acceso dibattito nella letteratura penalistica spagnola.

A tal proposito, attenta dottrina ha segnalato come il legislatore del 2015, adottando tale opzione di tipizzazione, “abbia cercato di plasmare legislativamente un modello puro di tutela della concorrenza”, sebbene – in tale ottica – abbia inserito due “elementi disfunzionali” nella norma incriminatrice *de qua*: il mantenimento di un'attenuazione facoltativa di pena in relazione alla rilevanza del ruolo ricoperto dall'intraneo; e l'esclusione del titolare dell'impresa dal novero dei soggetti attivi⁵⁹.

2.5. Le sanzioni previste per persone fisiche e giuridiche, e i fattori di aggravamento e attenuazione della pena contemplati dagli artt. 286-*bis*, comma 3°, e 286-*quater* c.p.e.

Le sanzioni contemplate dal codice penale spagnolo per il delitto in esame non sono state toccate dall'intervento riformista del 2015 (il quale, nel complesso, ha proceduto ad un generalizzato inasprimento delle pene per molti delitti, e addirittura reintrodotta una pena comparabile al nostro ergastolo⁶⁰), anche perchè le stesse erano già in precedenza caratterizzate

⁵⁸ V. MAGRO SERVET, *Consideraciones prácticas sobre el delito de corrupciòn entre particulares*, cit., p. 3, che cita al riguardo – senza specificare la pagina - B. FEIJOO SANCHEZ, *La teoria del delito en la práctica penal económica*, Madrid, 2013.

⁵⁹ Così M.S. GIL NOBAJAS, *El delito de corrupciòn en los negocios (art. 286 bis)*, cit., p. 576.

⁶⁰ Trattasi dell'istituto della “*prisiòn permanente revisabile*”, che ha reintrodotta la pena detentiva senza limiti temporali – seppure revisionabile – dopo che la stessa era stata esclusa dalle sanzioni contemplate dal *codigo penal* post-franchista del 1995. Per approfondimenti su quello che da molti accademici iberici è stato definito “nuovo codice del 2015”, quale derivato dalle disposizioni della più volte menzionata LO n. 1/2015, v. quindi, tra i più prestigiosi commenti, M. CORCOY BIDASOLO / S. MIR PUIG et al., *Comentarios al código penal. Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015*, Valencia, 2015; J.L. GONZALES CUSSAC et al., *Comentarios a la reforma del código penal del 2015*, Valencia, 2015; G. QUINTERO OLIVARES et al., *Comentarios a la reforma del código penal del 2015*, Cizur Menor, 2015.

da un innegabile rigore punitivo, con un massimo edittale (quattro anni di reclusione) financo superiore a quanto raccomandato (tre anni) dall'art. 4 della Decisione quadro 2003/568/GAI.

L'art. 286-*bis* c.p.e. dispone infatti, senza distinguere – almeno in astratto – tra corruttore estraneo e corrotto intraneo, l'applicazione delle seguenti sanzioni ai soggetti ritenuti responsabili delle condotte corruttive private incriminate:

- A) reclusione (prisión) da sei mesi a quattro anni;
- B) inabilitazione speciale all'esercizio di attività industriali o commerciali di durata compresa tra uno e sei anni;
- C) multa “proporzionale” (“*del tanto*”) di entità corrispondente al triplo del valore del beneficio o vantaggio (perseguito o conseguito).

Sono previste, inoltre, rispettivamente dall'art. 286-*bis*, comma 3°, e dall'art. 286-*quater* c.p.e. fattori di attenuazione extra-edittale (qualcosa di avvicinabile, ma non sovrapponibile, alle nostre circostanze del reato), e fattori di aggravamento infra- ed extra-edittale della pena detentiva⁶¹.

All'uopo, il comma 3° dell'articolo *de quo* consente la possibilità di applicare la pena inferiore di un grado (sanzione che, *ex art. 70* c.p.e., consiste nella reclusione da tre a sei mesi meno un giorno nel caso di specie), e di ridurre “a prudente arbitrio del giudice” l'ammontare della multa, qualora:

- il beneficio o vantaggio non siano ingenti; e/o
- il ruolo / le funzioni rivestite dal colpevole non siano di particolare rilievo: tale ipotesi, verosimilmente, è finalizzata a temperare l'equiparazione sanzionatoria astratta, di cui al comma 1°, tra dipendenti, collaboratori, dirigenti e amministratori.

L'art. 286-*quater*, comma 1°, invece, impone l'irrogazione della pena nel subcompasso edittale superiore, e consente l'applicazione di una pena superiore di un grado (cioè, ai sensi dell'art. 70 c.p.e., la reclusione da quattro anni e un giorno a sei anni), qualora i fatti corruttivi risultino di speciale gravità.

Da ultimo, l'art. 288 c.p.e. prevede per le persone giuridiche ritenute *ex art. 31-bis* c.p.e. responsabili del delitto di cui all'art. 286-*bis*, l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

- 1) multa da due a cinque anni di tassi giornalieri (il cui ammontare, ai sensi dell'art. 50, comma

⁶¹ Va invero osservato che l'ordinamento spagnolo è indubbiamente, tra i grandi sistemi giuridici europei, quello che più si avvicina al nostro per quanto concerne la disciplina sanzionatoria e l'imputazione dei fattori aggravanti e attenuanti tipizzati: si consideri, pur tuttavia, come le fattispecie aggravate di parte speciale siano, per lo più, reati autonomi, e di come altresì le circostanze aggravanti ed attenuanti – *ex art. 66* c.p.e. - abbiano molto spesso efficacia unicamente intra-edittale (dovendo in tal caso il giudice determinare la pena nella metà più alta / bassa della cornice edittale). Per ulteriori approfondimenti sul sistema penale spagnolo in generale, v. comunque M. PAPA / F. PALAZZO, *Lezioni di diritto penale comparato*, cit., p. 132 ss.

4°, c.p.e. varia da 30 a 5.000€, cioè da ca 10.000€ a ca 1.800.000€ all'anno);

2) multa dal triplo al quintuplo del beneficio conseguito o perseguito, qualora tale ammontare risulti più elevato di quello di cui al punto 1);

3) in affiancamento alle sanzioni di cui ai punti precedenti, le sanzioni interdittive (tra le quali la più grave è data dalla “dissoluzione”) di cui all'art. 33, comma 7°, c.p.e.

CONCLUSIONI

Dagli approfondimenti comparatistici svolte sulla normativa penale di contrasto del fenomeno della corruzione nel settore privato in Regno Unito e Spagna, sono emersi numerosi spunti di riflessione in un'ottica *de iure condendo*, ma si è comunque avuto la conferma che gran parte dei legislatori dei Paesi dell'Unione Europea, grazie al 'grimaldello' dato dalla Decisione quadro 2003/568/GAI, abbiano avviato procedimenti legislativi di riforma (2010 per il Regno Unito, 2010 e 2015 per la Spagna, 2012 e 2017 per l'Italia) caratterizzati senz'altro da molteplici elementi di armonizzazione, tra i quali vanno segnalati innanzitutto:

- L'adozione di un modello di tipizzazione unilaterale (distinto, dunque da quello adottato in Italia per i delitti di corruzione nel settore pubblico, ai sensi degli artt. 317 ss. c.p.), con due ipotesi separate di corruzione passiva (dell'intraneo) e corruzione attiva (dell'estraneo);

- L'anticipazione della tutela penale ad un momento ben anteriore a quello della locupletazione avvenuta, con la configurazione di reati di mera condotta a dolo specifico anziché di reati di evento, la cui consumazione avviene già con la sollecitazione (dal lato passivo), o con la promessa (dal lato attivo) dell'utilità / vantaggio / beneficio “corruttivamente orientato”;

- L'inclusione, nella categoria degli intranei, altresì di funzionari o dipendenti titolari di un ruolo non apicale nell'ente (pur con differenziazioni importanti a livello sanzionatorio nella figura criminosa italiana dell'art. 2635 c.c., e potenzialmente anche nel delitto spagnolo ai sensi dell'art. 286-bis, comma 3°, c.p.e.);

- Una incisiva responsabilizzazione, di natura penale o sostanzialmente tale, delle persone giuridiche di appartenenza dei soggetti “corruttori” responsabili di condotte di corruzione attiva, correlata ad una considerazione come parti lese / persone offese di quelle di appartenenza dei soggetti “corrotti”, in ossequio ad una rilevanza comunque attribuita – in misura comunque variabile nei tre ordinamenti analizzati – al modello “lealístico”.

Ciò che senz'altro emerge quale peculiarità negativa della normativa italiana, per converso, è la previsione della procedibilità a querela, non toccata nemmeno dal D.lgs. n. 38/2017, e temperata in maniera comunque non adeguata dalla deroga a favore della procedibilità *ex officio* nelle ipotesi di "distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e di servizi":

pur ponendosi la tutela della concorrenza come bene giuridico centrale nella prospettiva degli strumenti normativi dell'UE, dell'OSCE, del COE e dell'ONU, non può essere taciuta la difficoltà di enucleare in modo adeguatamente definito i casi concreti di corruzione privata nei quali sia configurabile una tale distorsione.

L'analisi dell'impatto giurisprudenziale del delitto di cui all'art. 2635 c.c., ad ogni modo, ha mostrato la sostanziale assenza del medesimo dalle aule giudiziarie, pur a fronte di oltre 16 anni di vigenza (essendo stato introdotto nel nostro ordinamento, pur con denominazione diversa, dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61): i casi riscontrati, inoltre, evidenziano una problematica già evidenziata da autorevoli commentatori, e cioè che l'intervento dell'autorità penale viene tendenzialmente richiesto unicamente nelle ipotesi in cui vi sia un "disvalore privatistico" consistente in una lesione patrimoniale cagionata dall'*intraneus* corrotto all'ente di appartenenza⁶². Al riguardo, si è correttamente affermato come, anche a seguito del d.lgs. n. 38/2017, «il concreto rischio, non dissolto dalla riforma, è quindi che ad essere e restare privata non sia solo la corruzione ma anche la gestione dei suoi effetti, conservando alla società o (adesso) all'ente privato l'autentico potere di decidere se i comportamenti corruttivi debbano o meno essere in concreto puniti, accentuando l'azzardo di un'area di impunità per comportamenti potenzialmente lesivi d'interessi generali»⁶³.

È improcrastinabile, pertanto, come segnalato unanimemente da tutti i giuristi che hanno trattato il tema, un intervento legislativo che introduca la procedibilità d'ufficio "generalizzata" per la fattispecie criminosa in esame. C'è da chiedersi, peraltro, se una tale modifica basterebbe di per sé ad innescare una tendenza virtuosa alla segnalazione di casi concreti – senz'altro diffusi – di istigazioni / accordi corruttivi: a tal proposito, non possono tacersi fondate perplessità sull'eventualità che soggetti non titolari del diritto di querela (quali colleghi/conoscenti dell'estraneo e/o intraneo coinvolti) si avvalgano – senza alcun beneficio personale concreto da ciò potenzialmente derivante - della facoltà di innescare indagini penali su condotte inquadrabili nello schema delittuoso di cui all'art. 2635 c.c.

La bassa percezione di gravità, a livello sociale, delle condotte di corruzione privata in Italia è senz'altro un ostacolo al riguardo, ma va osservato come le campagne di informazione e di sensibilizzazione, e l'azione dell'ANAC, siano da tempo orientate verso l'obiettivo di

⁶² Al riguardo R. BARTOLI, *Corruzione tra privati*, cit., p. 450, rileva come, con riferimento al fenomeno corruttivo, «la differenza tra pubblico e privato sta proprio nel fatto che mentre nel primo l'esercizio disfunzionale del potere non può mai essere tollerato, nel privato invece sì, a meno che non cagioni danni patrimoniali alla stessa impresa», e che «tuttavia a ben vedere, è proprio il patto corruttivo che anche nel settore privato attribuisce un disvalore, altrimenti mancante, all'esercizio disfunzionale del potere privo di danni per l'impresa corrotta, e ciò perché con l'esercizio disfunzionale derivante dal patto si vengono a compromettere gli interessi di terzi».

⁶³ F. DI VIZIO, *La riforma della corruzione tra privati*, cit., p. 12.

diffondere nei consociati la percezione di gravità del fenomeno corruttivo a 360°, e si auspica vengano incentivate per quanto riguarda gli aspetti di informazione specifica sui danni sociali prodotti dalla corruttela nel settore privato, ad esempio per quanto concerne la discriminazione – nella competizione professionale – di soggetti maggiormente meritevoli, nei confronti di persone autrici di proposte corruttive.

Per quanto invece riguarda gli aspetti più propriamente penalistici del contrasto al fenomeno *de quo*, non possono che sottolinearsi alcune possibili direttrici di riforma, in parte suggerite dagli approfondimenti comparatistici svolti:

a) Il riconoscimento normativo, da parte della l. 30 novembre 2017, n. 179 (entrata in vigore il 29 dicembre 2017), del c.d. *whistleblowing* quale valido strumento di contrasto alla corruzione⁶⁴, cioè l'introduzione di tutele giuridiche (anonimato, divieto di discriminazione lavorativa ecc.) e facilitazioni nel proporre denuncia per coloro che intendano segnalare condotte corruttive rappresenta senz'altro una di queste direttrici di intervento, già avviata, da valorizzare ancora maggiormente in futuro. L'art. 2 del provvedimento legislativo in esame, difatti, introduce tutele altresì per il dipendente o collaboratore "che segnala illeciti nel settore privato".

b) In connessione con quanto appena detto nel punto precedente, una possibile innovazione nelle strategie di contrasto alla corruzione privata (ma altresì di funzionari pubblici internazionali), con particolare riferimento a quella delle grandi *Corporations*, potrebbe avvalersi dell'analisi dell'impatto applicativo dei DFA – *Deferred Prosecutions Agreements* (accordi per il rinvio concordato dell'esercizio dell'azione penale), o di altri simili istituti di "giustizia penale negoziata" implementati nel settore dei delitti di corruzione in Gran Bretagna, USA, ed in altri sistemi penali⁶⁵. L'analisi svolta con riferimento all'applicazione dei DFA nel contesto della persecuzione dei reati di corruzione di cui al *Bribery Act* 2010 nel Regno Unito, ha rivelato come la possibilità, per i dirigenti – *in primis* quelli non corrotti - delle aziende coinvolte di evitare, in casi di corruzione, le conseguenze penali, e limitare quelle economiche ed in termini di prestigio sul mercato, per gli enti di appartenenza collaborando con le agenzie di *Law Enforcement* mediante l'implementazione di misure risarcitorie, di *compliance* ecc., possa costituire un importante incentivo al *self-reporting*: ciò rilevato, comunque, occorrerà

⁶⁴ Per una trattazione dettagliata del tema v., tra i più recenti, F. COPPOLA, *Il "whistleblowing": la "scommessa etica" dell'anticorruzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 475 ss.; G. PETRUCCI, *Whistleblowing, resta il rebus sui destinatari*, in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 48, p. 6 ss. V. altresì, seppure antecedente all'emanazione della normativa succitata, G. LOSAPPIO / S. ADUASIO, *Blowin' in the... whistle: il primo rapporto dell'ANAC sul c.d. whistleblowing*, in *Dir. pen. cont.* (quotidiano giuridico online), 8 maggio 2017, p. 1 ss.

⁶⁵ Sul punto v. R.A. RUGGIERO, *Non Prosecution Agreements e criminalità d'impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico*, cit., p. 1 ss.

tenere senz'altro conto delle incisive differenze, a livello processuale e sostanziale, esistenti tra il nostro sistema penale, e quelli dei paesi di *Common Law*.

c) Da ultimo, tenendo presente anche l'analisi condotta *supra* sulla recente sentenza del Tribunale di Ancona, sarebbe auspicabile un'ulteriore modifica della disciplina normativa di cui all'art. 2635 c.c., al fine di prolungare i termini di prescrizione, ed inasprire le pene (o quanto meno trasformare in reato autonomo l'ipotesi della corruzione di società quotate ecc. di cui al comma 3°), e le sanzioni accessorie, in modo tale da garantire una più adeguata repressione delle condotte più gravi, che – come si è visto – possono consistere in dazioni corruttive di svariati milioni di euro, e cagionare danni, patrimoniali e non patrimoniali, davvero consistenti, oltre a ledere spesso interessi pubblici rilevanti, correlati alla salvaguardia del delicato tessuto dell'etica nei rapporti economici.

BIBLIOGRAFIA

ACQUAROLI, R. e FOFFANI, L. *La corruzione tra privat: Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, Milano, 2003.

ALFORD, S. *Enforcing the UK Bribery Act – The UK Serious Fraud Office's Perspective*, 17 novembre 2014, consultabile online sul sito web istituzionale del SFO www.sfo.gov.uk.

ALLDRIDGE, P. The U.K. Bribery Act: "The Caffeinated Younger Sibling of the FCPA", in *Ohio St. Law Journ.*, 2012.

ASHWORTH, A. e ROBERTS, J.V. *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, Oxford, 2013.

BARTOLI, R. Corruzione tra privati, MATTARELLA, B. e PELLISSERO, M. *La legge anticorruzione: Prevenzione e repressione della corruzione*, Torino, 2013.

BEAN, B.W. e MACGUIDWIN, E. Unscrewing the Inscrutable: The UK Bribery Act 2010, in *Indiana Intern. & Comp. Law Rev.*, 2012.

BELCH, G. An Analysis of the Efficacy of The Bribery Act 2010, in *Aberdeen Student Law Review*, 2014.

CARR, I. Development, business integrity and the UK Bribery Act 2010, in HORDER, J. e ALDRIDGE, P. *Modern Bribery Law: Comparative perspectives*, Cambridge, 2013.

COPPOLA, F. Il "whistleblowing": la "scommessa etica" dell'anticorruzione, in *Dir. pen. proc.*, 2018.

CORCOY BIDASOLO, M. e MIR PUIG, S. et al., *Comentarios al código penal: Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015*, Valencia, 2015.

DI VIZIO, F. *La riforma della corruzione tra privati*, *Quotidiano Giuridico*, aprile 2017.

FEIJOO SANCHEZ, B. *La teoria del delito en la práctica penal económica*, Madrid, 2013.

GARCIA ALBERO, R. Corrupción en los negocios y modificación del cohecho, in QUINTERO OLIVARES, G. *Comentario a la reforma penal de 2015*, Cizur Menor, 2015.

- GIL NOBAJAS, M.S. El delito de corrupciòn en los negocios (art. 286 bis): anàlisis de la responsabilidad penal del titular de la empresa, el administrador de hecho y la persona jurídica en un modelo puro de competencia, in *Estudios penales y criminològicos*, vol. XXXV, 2015.
- GONZALES CUSSAC, J.L. et al., *Comentarios a la reforma del còdigo penal del 2015*, Valencia, 2015;
- GUAINERI, R. La nuova legge inglese anticorruzione (Bribery Act 2010), in *Dir. pen. cont.* (quotidiano giuridico online), 15 aprile 2011.
- HOME OFFICE, *Bribery: Reform of the Prevention of Corruption Acts and SFO powers in Cases of Bribery of Foreign Officials: a Consultation Paper*, 2005 (dicembre).
- JORDAN, J. The Adequate Procedures Defense Under the UK Bribery Act: A British Idea for the Foreign Corrupt Practices Act, in *Stan. J.L. Bus. & Fin.*, 2011-2012.
- LA ROSA, E. *Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico*, Torino, 2018.
- LA ROSA, E. *La repressione penale della "corruzione privata". Punti fermi e questioni aperte*, Messina, 2011.
- LAVACCHINI, M. La lotta alla corruzione nel sistema penale inglese, in *Dir. pen. cont.* (quotidiano giuridico online), 10 ottobre 2014.
- LAW COMMISSION, *Consultation Paper No 185: Reforming Bribery*, 2007 (ottobre), consultabile online sul sito istituzionale <http://www.lawcom.gov.uk>.
- LAW COMMISSION, *Reforming Bribery* (LAW COM No 313), 19 novembre 2008.
- LORD, N. *Regulating Corporate Bribery in International Business: Anti-Corruption in the UK and Germany*, Londra, 2014.
- LORDI, J.A. The U.K. Bribery Act: Endless Jurisdictional Liability on Corporate Violators, in *Case W. Res. Journal of Intern. Law*, 2011.
- LOSAPPIO, G. e ADUASIO, S. Blowin' in the... whistle: il primo rapporto dell'ANAC sul c.d. whistleblowing, in *Dir. pen. cont.* (quotidiano giuridico online), 8 maggio 2017.
- LUCAS DE LEYSSAC, M.P. *Il delitto di corruzione dei dipendenti in Francia (p. 101 ss.)*;
- MAGRO SERVET, V. Consideraciones prácticas sobre el delito de corrupciòn entre particulares (artículo 286 bis CP). Supuestos incluidos y excluidos, in *Diario La Ley*, 512/2016, 19 febbraio 2016.
- MONGILLO, V. *La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale*, Napoli, 2012.
- MUÑOZ CUESTA, F.J. *La corrupciòn entre particulares, problemas que plantea su aplicaciòn*, in *Revista Aranzadi Doctrinal*, 8/2011.
- NIETO MARTIN, A. *La corruzione nel settore privato, riflessioni sull'ordinamento spagnolo alla luce del diritto comparato*, in ACQUAROLI, R. e FOFFANI, L. *La corruzione tra privati: Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, Milano, 2003.
- OTERO GONZALEZ, P. La corrupciòn en el sector privado: El nuevo delito previsto en el art. 286 bis 1, 2, y 3 del Còdigo Penal, in *La Ley Penal*, 19157/2011, novembre 2011.
- PALAZZO, F. e PAPA, M. *Lezioni di diritto penale comparato*, 3a ed., Torino, 2013.
- PALIERO, C.E. e VIGANÒ, F. *Europa e diritto penale*, Milano 2013.
- PETRUCCI, G. Whistleblowing, resta il rebus sui destinatari, in *Guida al dir.*, 2017, fasc. 48, p. 6 ss.

QUINTERO OLIVARES, G. et al., *Comentarios a la reforma del código penal del 2015*, Cizur Menor, 2015.

RAPHAEL, M. *Bribery: Law and Practice*, Oxford, 2016.

ROBERTS, J.V. *Exploring Sentencing Practice in England and Wales*, Houndsmills, 2015.

RUGGIERO, R.A. Non Prosecution Agreements e criminalità d'impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico, in *Dir. pen. Cont.*, 12 ottobre 2015.

SENTENCING COUNCIL, *Fraud, Bribery and Money Laundering Offences: Definitive Guidelines*, 2014, p. 41 ss., consultabile online sul sito istituzionale del *Sentencing Council* www.sentencingcouncil.org.uk.

SULLIVAN, B. *Reformulating bribery: a legal critique of the Bribery Act 2010*, in HORDER, J. e ALDRIDGE, P. *Modern Bribery Law: Comparative perspectives*, Cambridge, 2013.

SULLIVAN, G. The Bribery Act 2010: (1) An Overview, in *Crim. Law Rev.*, 2/2011.

SULLIVAN, R. La risposta legislativa alla corruzione in Inghilterra, ACQUAROLI, R. e FOFFANI, L. *La corruzione tra privat: Esperienze comparatistiche e prospettive di riforma*, Milano, 2003.

TAK, P. *Il reato di corruzione privata in Olanda* (p. 143 ss.);

VOGEL, J. *La tutela penale contro la corruzione nel settore privato: l'esperienza tedesca* (p. 43 ss.).

YEOH, P. The UK Bribery Act 2010: contents and implications, in *Journal of Financial Crime*, 1/2012.

Esse artigo é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Você tem o direito de: *Compartilhar* — copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato; *Adaptar* — remixar, transformar, e criar a partir do material para qualquer fim, mesmo que comercial. [Clique aqui](#) e saiba mais sobre essa licença.